

STATUTO SOCIALE

Art.1 Costituzione e sede

Ai sensi dell'art. 45 della Legge Nazionale 23/12/78 n. 833, della Legge Nazionale 11/8/1991 n. 266 della L.R. 29/08/94 n. 38 e in osservanza delle successive modifiche di legge relative in materia (legge 328 – 1/2005), è costituita con sede in Pinerolo, via Ortensia di Piossasco 16 una associazione di volontari per l'assistenza socio-sanitaria (A.V.A.S.S.) associazione senza fine di lucro ai sensi del D.Lgs del 4.12.97 n. 460 art.10 e seguenti l'A.V.A.S.S. assume le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus con denominazione "A.V.A.S.S. Onlus". L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia e trasferire la sede mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 Finalità e principi

L'A.V.A.S.S. Onlus si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. In particolare l'A.V.A.S.S. Onlus prende ispirazione dai principi evangelici che garantiscono:

- il rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona umana;
- un diretto impegno nel civile. Facendosi carico dei problemi della popolazione sul territorio, con particolare riguardo degli emarginati;
- la promozione dell'accoglienza della vita umana in ogni fase della sua esistenza;
- la tutela dei diritti civili dei malati fisici e psichici e delle persone anziane;
- una coerente solidarietà con gli emarginati e gli esclusi, nella costante ricerca di nuove forme di intervento;
- l'impegno nella lotta democratica per il raggiungimento di tali obiettivi con metodi non violenti;
- l'accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma.

Potrà inoltre svolgere:

- attività culturale o ricreativa attraverso qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri scopi
- esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente, a solo scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.
- attività di formazione, aggiornamento degli operatori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche tipiche dell'Associazione coordinandosi con le Istituzioni territoriali le

Organizzazioni presenti sul territorio e del privato sociale per ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni in rete.

Art.3 Rapporti con altre organizzazioni

Pur essendosi costituita su proposta della Caritas Diocesana di Pinerolo, l'Associazione è autonoma rispetto alla medesima, non essendo confessionale.

Collaborerà con le Caritas Diocesane, Gruppi di volontariato, Privato Sociale, Enti Pubblici purché aventi scopi analoghi o connessi ai propri, stipulando convenzioni e partecipazioni e si coordinerà con esse e con ogni altro movimento per tutte le iniziative necessarie, secondo l'opportunità del momento, per una maggiore incisività sul civile e per una migliore rispondenza dei servizi ai bisogni, senza dispersioni di energie.

Art.4 Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e di buona volontà che accettano i principi ispiratori affermati all'art.2, si impegnano a sostenere finanziariamente l'associazione o a partecipare alle iniziative formative allo scopo di qualificare sempre meglio il servizio e a prestarlo a titolo gratuito.

I soci possono essere:

-Soci Operativi

sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota stabilita dal Consiglio stesso. L'età massima è di 85 anni.

-Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Non vi è limite di età.

-Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di denaro o in natura. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma, a richiesta possono essere informati delle iniziative intraprese. Il Segretario avrà cura di annotare sul registro- soci i nominativi dei sostenitori, registrando l'entità del contributo e la data di erogazione. Non vi è limite di età.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente e/o autonomo.

Lavoratori;

L'associazione si può avvalere di lavoratori che saranno impiegati secondo le necessità del momento e secondo le modalità contrattuali in vigore più convenienti, previste dalle leggi in materia di lavoro. I Lavoratori non devono essere stati soci dell'Associazione da almeno un anno.

Art.5 Doveri e diritti

La quota di adesione viene fissata con le modalità previste dall'art.9 del presente Statuto.

Il socio che non versa nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota annuale perde automaticamente la qualifica di socio.

E' dovere del socio assicurare la continuità dell'impegno assunto, partecipare attivamente all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi di volontariato espletati, nonché formare le sue capacità attraverso corsi di formazione e/o incontri specifici.

Ogni socio ha diritto di essere assicurato, secondo le prescrizioni delle leggi vigenti. (e a ottenere)

Su richiesta scritta e motivata e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, il socio può ottenere rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'attività di volontariato secondo norme mai superiori a quelle in vigore per gli Enti Pubblici Territoriali convenzionati e/o di riferimento.

Art.6 Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art.7 L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente o due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci, almeno una volta all'anno mediante lettera semplice inviata a tutti i soci, e/o e-mail e/o fax, e/o affissione del relativo avviso presso la sede sociale, e/o le sede in cui si svolgono le attività e/o avviso su giornale locale a maggior diffusione. Il tutto almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Il socio impedito di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, consegnandogli delega scritta: ogni socio non può rappresentare più di due soci.

In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

In caso di voto riguardante le responsabilità di soci con cariche sociali gli stessi non hanno diritto di voto.

L'assemblea delibera in modo palese per alzata di mano salvo che almeno un quinto degli intervenuti richieda la votazione in modo segreto.

Le delibere sono valide con votazione del 50% + 1 dei voti validi

All'assemblea dei soci sono riservate le deliberazioni riguardanti l'andamento generale dell'associazione, nonché l'approvazione del bilancio, la nomina del Consiglio Direttivo (che dovrebbe dare precedenza ai responsabili di ogni settore) e del Presidente, le eventuali modifiche al presente statuto.

L'assemblea può decidere la nomina di un Presidente Onorario tra le figure che si sono contraddistinte per il loro impegno a favore dell'Associazione

Art.8 Presidente

Il Presidente viene eletto dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti al primo e secondo scrutinio e con la maggioranza della metà più uno negli scrutini seguenti.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. In caso di suo impedimento od assenza è sostituito dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente, ed in sua assenza al Vice-Presidente, spetta la facoltà di aprire conti correnti presso Istituti di Credito e di compiere tutte le operazioni relative agli stessi.

Il Presidente Onorario ha potere di voto come gli altri soci e non è tenuto a svolgere alcuna attività all'interno dell'Associazione.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un numero variabile *di minimo quattro a dieci* consiglieri, eletti dai soci a maggioranza anche soltanto relativa dei voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente su convocazione trasmessa via e-mail, fax o comunicazione diretta del Presidente. Esso potrà riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo riterranno opportuno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche il Segretario e il Tesoriere, ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di dimissioni di un consigliere presentate nel periodo in cui i membri sono validamente in carica, esso dovrà essere reintegrato attraverso la nomina del primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al suo interno il Vice-Presidente
- nomina del/i Segretario/i e il/i Tesoriere/i
- far esaminare dall'assemblea le iniziative di maggior rilievo
- fissare le quote annuali di adesione all'associazione
- sospendere ed espellere i soci per giustificato motivo; in ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'espulsione del socio dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo
- amministrare il patrimonio sociale, gestire l'associazione e decidere di tutte le questioni che non siano di competenza dell'assemblea;
- assumere, licenziare e/o prendere provvedimenti disciplinari verso lavoratori che prestino la loro opera all'Associazione secondo le modalità previste all'art. 4 del presente statuto e secondo norme vigenti, fissandone mansioni qualifiche e retribuzioni;
- predisporre un Regolamento interno generale, le successive modificazioni e sorvegliarne il rispetto;
- approvare i Regolamenti interni di settore proposti dai responsabili e successive modificazioni, sorvegliandone il rispetto;
- predisporre il bilancio annuale. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro tre mesi dalla fine dell'esercizio. In qualsiasi caso gli avanzi di gestione non potranno essere suddivisi tra i soci, ma dovranno essere impiegati per le attività istituzionali e per quelle ad esse connesse.

Art.10 Durata delle cariche sociali

Tutti gli eletti durano in carica tre anni e tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

In ogni rielezione del Consiglio Direttivo deve esserci almeno un nuovo membro e le cariche non sono rieleggibili per più di tre elezioni consecutive. Nel caso in cui dopo due votazioni, non si giunga ad una nomina del Presidente, assume l'incarico temporaneo il Vice-Presidente che provvederà a convocare al più presto una nuova Assemblea per la nuova nomina.

Art.11 Il patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti di qualsiasi tipo;
- dalle quote sociali;
- da contributi privati,
- da contributi dello Stato, Enti, Organismi Internazionali, Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- da ogni entrata o lascito o donazione che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.12 Modifiche allo statuto

Per modificare il presente statuto occorrerà la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art.13 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento tutte le attività risultanti dal bilancio di liquidazione saranno devolute ad Organizzazione di volontariato avente analogo scopo istituzionale.

Art.14 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.